

**PROGRAMMA ESECUTIVO DELL'ACCORDO DI
COLLABORAZIONE CULTURALE SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA GEORGIA E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(PER GLI ANNI 2016-2020)**

Il Governo della Georgia e il Governo della Repubblica Italiana, denominati qui di seguito "le Parti", in conformità con quanto previsto dall'art. 13 dell'Accordo sulla collaborazione in materia di cultura e scienza firmato a Roma il 15 maggio 1997, tenuto conto dell'interesse reciproco ad un maggior consolidamento e sviluppo della collaborazione culturale e scientifica ed intenti a rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi, hanno concordato il seguente Programma Esecutivo di collaborazione culturale scientifica e tecnologica per gli anni 2016-2020.

In particolare, le Parti hanno individuato i seguenti settori prioritari di collaborazione:

1. istruzione e promozione della lingua;
2. manifestazioni culturali;
3. patrimonio culturale;
4. cooperazione scientifica e tecnologica;
5. informazione e collaborazione nell'ambito della comunicazione radio-televisiva;
6. sport e scambi giovanili;
7. diritti umani.

1. ISTRUZIONE E PROMOZIONE DELLA LINGUA

Istruzione scolastica

1.1. Le Parti si adopereranno per promuovere iniziative in materia educativa e scolastica, che saranno definite per le vie diplomatiche tra i competenti Ministeri dei due Paesi.

A tale scopo la Parte italiana manifesta la propria disponibilità:

- a promuovere la cooperazione nel settore dell'istruzione professionale;
- a realizzare iniziative di formazione ed aggiornamento dei docenti e a fornire materiale didattico;
- a favorire i partenariati tra scuole italiane e scuole georgiane;
- a incoraggiare l'invito di docenti georgiani in Italia per brevi periodi, e comunque a favorire scambi di docenti;



- a incoraggiare gemellaggi fra Istituzioni scolastiche dei due Paesi;
- a studiare possibilità di progetti didattici sperimentali, relativi allo studio delle rispettive lingue e culture a livello di istruzione secondaria nei due Paesi;
- Le Parti favoriranno la realizzazione di diversi programmi in lingua italiana presso le istituzioni scolastiche.

Istruzione universitaria

1.2. Le Parti, di comune accordo e tenuto conto della legislazione vigente, favoriranno la cooperazione tra le Istituzioni appartenenti al sistema della Formazione Superiore italiana impegnandosi a favorire lo scambio di docenti e/o ricercatori per visite di studio, sia per stabilire contatti finalizzati ad identificare settori di ricerca di comune interesse sia per avviare collaborazioni fra le Istituzioni appartenenti al sistema della formazione Superiore di entrambi i Paesi. I dettagli saranno definiti dalle Parti.

Insegnamento e promozione delle lingue italiana e georgiana

1.3.1. Le Parti si adopereranno per promuovere la diffusione delle rispettive lingue e culture nei due Paesi, anche presso gli istituti d'istruzione.

1.3.2. La Parte italiana esaminerà la possibilità di fornire, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi a scuole ed Università georgiane per il funzionamento di cattedre e di lettori di lingua italiana, nonché per l'organizzazione di corsi di formazione per docenti di lingua italiana, a quelle istituzioni scolastiche ed universitarie che ne faranno richiesta per le vie diplomatiche.

1.3.3. La Parte italiana esaminerà la possibilità di fornire, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a quelle istituzioni scolastiche, universitarie e culturali che ne faranno esplicita richiesta per le vie diplomatiche, testi di italianistica ed altro materiale librario e audiovisivo finalizzato all'insegnamento della lingua italiana e all'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per docenti e lettori di lingua italiana.

1.3.4. La Società "Dante Alighieri", che opera nella Repubblica di Georgia tramite il Comitato di Tbilisi, prevede di promuovere la lingua e la cultura italiana attraverso l'organizzazione di attività didattiche e culturali, l'aggiornamento delle biblioteche, la diffusione del certificato PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), nell'ambito del sistema CLIQ, per la certificazione della competenza nella lingua italiana, e del Piano dei Corsi ADA (Attestato Dante Alighieri).



Borse di studio

1.4. La Parte italiana offrirà annualmente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, mensilità di borse di studio per laureati e studenti georgiani per la frequenza di corsi di studio, master, specializzazioni, dottorati di ricerca e corsi di lingua italiana. La Parte italiana ogni anno comunicherà, per via diplomatica, il numero delle mensilità, gli importi e le condizioni di concessione di tali borse di studio. Accorderà inoltre l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, ad eccezione di quelle croniche e dei servizi odontotecnici, e l'esonero parziale dalle tasse universitarie, se ciò è previsto dalle stesse università interessate.

2. MANIFESTAZIONI CULTURALI

Nel periodo di validità del presente Programma, le Parti favoriranno la realizzazione delle iniziative nei seguenti settori:

Mostre

2.1. Le Parti, di comune accordo, favoriranno, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, la realizzazione di mostre di riconosciuto livello qualitativo, oltre allo scambio temporaneo di capolavori di particolare valore artistico nei rispettivi Paesi, per promuoverne la conoscenza presso il pubblico locale.

Musica, Danza, Teatro

2.2. Durante il periodo di validità del presente Programma le Parti, di comune accordo, promuoveranno la realizzazione di spettacoli e tournée ad opera di gruppi o di singoli artisti particolarmente qualificati e favoriranno la collaborazione e gli scambi tra enti e associazioni di rilievo nei rispettivi Paesi.

2.3. Le Parti, di comune accordo, favoriranno la collaborazione nel settore cinematografico e la reciproca partecipazione ai festival cinematografici che hanno luogo in Italia e in Georgia, promuoveranno rassegne o settimane del cinema e favoriranno la collaborazione tra Enti, Associazioni e professionisti del settore cinematografico.

Festival, Celebrazioni, Grandi eventi (MIBACT)

2.4. Le Parti si scambieranno informazioni e documenti su festival, celebrazioni ed eventi culturali di maggior rilievo, che hanno luogo nei rispettivi Paesi e agevoleranno, di comune accordo, la partecipazione ad essi di gruppi o singoli



artisti particolarmente qualificati e rappresentativi della cultura italiana e georgiana.

2.5. Le Parti si scambieranno notizie sulle esperienze nell'ambito dei Programmi dell'Unione Europea e nel settore culturale, anche in merito alle iniziative del Programma dell'Unione Europea "Creative Europe".

2.6. Le Parti favoriranno il partenariato delle industrie creative e, al fine dello scambio della migliore esperienza, realizzeranno lo scambio del personale operante nelle industrie creative.

2.7. Le Parti collaboreranno nel processo di elaborazione, monitoraggio e valutazione dei piani d'azione di comuni strategie culturali (governative, regionali e settoriali), e a tal fine favoriranno lo scambio di esperti, pubblicazioni etc. e parteciperanno ai vari eventi attinenti la ricerca ed elaborazione della politica culturale quali seminari, conferenze, forum etc.

3. PATRIMONIO CULTURALE

Archivi

3.1. Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive Istituzioni archivistiche mediante lo scambio di pubblicazioni, microfilm ed altra documentazione, nel rispetto delle legislazioni nazionali e sulla base della reciprocità, e la realizzazione di visite di studio e di ricerche.

Biblioteche

3.2. Le Parti, compatibilmente con le legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, incoraggeranno la collaborazione tra le biblioteche, le accademie e le istituzioni culturali dei due Paesi mediante lo scambio di libri, pubblicazioni, periodici, microfilm e riproduzioni.

3.2.1 La Parte italiana si impegna a contribuire, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, all'incremento del patrimonio librario della Biblioteca Italiana "Stefano Paolini" ospitata presso la Biblioteca Nazionale del Parlamento e costituita grazie alla donazione di circa 4600 titoli da parte dell'Ambasciata d'Italia a Tbilisi.



Editoria

3.3. Le Parti favoriranno la traduzione e la pubblicazione di opere classiche e contemporanee di alto valore che contribuiscano ad una migliore conoscenza reciproca nel campo letterario, scientifico ed artistico dei due Paesi.

3.4. La Parte italiana si impegna ad informare la Parte georgiana delle modalità di partecipazione ai seguenti premi e contributi concessi periodicamente a traduttori di libri italiani in lingua straniera:

- presso il Ministero per i Beni e Attività Culturali sono operanti i "Premi Nazionali per la Traduzione", posti sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e attribuiti ad operatori della traduzione ed editori stranieri.
- Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per il Sistema Paese, conferisce periodicamente, ai fini della diffusione della cultura italiana, premi o contributi finanziari ad editori e traduttori italiani e/o stranieri per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la traduzione, la sottotitolatura e il doppiaggio e di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinate ai mezzi di comunicazione di massa.

Archeologia, Musei, Restauro, Architettura e Arte Contemporanea, Protezione dei beni culturali

3.5. Le Parti, di comune accordo, incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi Ministeri competenti in materia di archeologia, restauro, conservazione e tutela dei beni culturali. Si impegnano altresì a favorire progetti di restauro e conservazione identificati di comune accordo.

3.5.1. Le Parti auspicano la definizione di progetti di restauro da individuare di comune accordo. Le Parti approfondiranno forme di collaborazione per il restauro degli affreschi delle chiese antiche della regione di Svaneti.

3.6. Le Parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali.

Le parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea vigenti in entrambi i paesi.



4. COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

4.1. Le Parti favoriranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi nei settori scientifici di reciproco interesse.

4.2. Le Parti, vedono con favore il rafforzamento della collaborazione esistente tra la Fondazione Nazionale di Scienze della Georgia "Shota Rustaveli" e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

4.3. Le Parti, al fine della partecipazione congiunta ai concorsi indetti nell'ambito del Programma europeo "Horizon 2020", incoraggeranno il coinvolgimento di Università, Enti di ricerca, piccole e medie imprese membri dei consorzi.

4.4. Le Parti, incoraggeranno lo sviluppo dei rapporti esistenti tra Istituzioni Accademiche, Centri di Ricerca, Enti pubblici e privati per:

- a) La realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate;
- b) Lo scambio di informazioni e di documentazione scientifica;
- c) L'organizzazione di visite di personale scientifico e accademico in entrambi i Paesi al fine di realizzare progetti di ricerca e incrementare lo scambio di esperienze;
- d) l'organizzazione congiunta di conferenze, seminari ed altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico.

4.5. Le Parti si impegnano a facilitare la collaborazione fra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare italiano e l'Istituto Tecnologico della Georgia, così come delineato dal Memorandum of Understanding firmato fra i due Enti in data 5 Maggio 2016. Con particolare favore viene visto l'impegno a sviluppare ulteriormente il programma di cooperazione avviato con il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia nella lotta contro i tumori.

5. INFORMAZIONE E COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE RADIO-TELEVISIVA

5.1. Le Parti favoriranno gli scambi e la cooperazione nel settore radiofonico e televisivo, promuovendo la conclusione di accordi diretti fra gli organismi competenti ed interessati.



6. SCAMBI GIOVANILI E SPORT

6.1. Le Parti collaboreranno nel settore degli scambi giovanili secondo appositi Programmi periodicamente conclusi in tale settore.

6.2. Le Parti favoriranno lo sviluppo e la cooperazione nelle diverse discipline dello sport attraverso i contatti tra gli organismi sportivi dei due Paesi ed in particolare tra i rispettivi Comitati Olimpici. Eventuali spese relative all'organizzazione dei suddetti contatti saranno sostenute compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nel rispetto delle legislazioni nazionali.

6.3. Le Parti favoriranno programmi per contrastare la violenza nello sport, la discriminazione, il doping e le frodi sportive nei rispettivi Paesi.

6.4. Le Parti collaboreranno per lo sviluppo di infrastrutture sportive e per il loro utilizzo secondo i più moderni standard in materia. Inoltre favoriranno la creazione di gruppi di lavoro congiunti per lo scambio di esperienze in questo settore.

7. DIRITTI UMANI

7.1. Le Parti incoraggeranno le attività culturali volte a promuovere i diritti umani e ad intensificare la lotta contro il razzismo e l'intolleranza; in particolare, le Parti incoraggeranno quelle rivolte a favorire la parità tra l'uomo e la donna e la valorizzazione della creatività delle donne e della loro produzione culturale.

7.2. Per le finalità di cui al comma 1, le Parti si avvarranno anche delle attività di cooperazione culturale previste dal presente Programma.

DISPOSIZIONI FINALI

Ogni controversia che potrebbe insorgere dall'interpretazione e applicazione del presente Programma verrà risolta per vie diplomatiche tra le parti tramite consultazioni e/o negoziato.

Modifiche e aggiunte potrebbero essere apportate al presente Programma previo reciproco accordo tra le Parti. Tali modifiche e aggiunte saranno formalizzate sotto forma di un documento separato che entrerà in vigore in conformità alle stesse modalità dell'entrata in vigore del presente Programma e costituiranno parte integrante dello stesso.

Il presente Programma entra in vigore dalla data della sua firma e rimane valido fino alla data della firma del Programma successivo, e comunque non oltre il 31




dicembre 2020. Ciascuna Parte può rescindere il presente Programma, previa comunicazione scritta inviata alla controparte per vie diplomatiche. Il programma cessa i suoi effetti sei mesi dopo la data della ricezione dalla controparte di tale comunicazione.

Le attività previste dal presente Programma si svolgeranno nel quadro degli Accordi internazionali vigenti, nel rispetto delle legislazioni nazionali e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Firmato a Tbilisi il 7 novembre 2016 in 2 originali, nelle lingue georgiana e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

**PER IL GOVERNO DELLA
GEORGIA**



On. Mikheil Janelidze

Ministro degli Affari Esteri

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**



On. Paolo Gentiloni

**Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione
Internazionale**

